



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il Sindaco

Pag. n. 1/3

Ordinanza n. 18/2022 del 20 giugno 2022

OGGETTO: Misure di prevenzione e contrasto fenomeni legati alla c.d. "Movida".

IL SINDACO

Premesso che sul territorio comunale negli ultimi anni si sono registrati numerosi episodi di condotte violente riconducibili a gruppi di giovani che nell'ambito del contesto urbano creano situazioni di disordine nelle serate della c.d. "movida notturna";

Considerato che dai controlli effettuati dalla Polizia Locale è emerso che, presso i locali maggiormente interessati dai fenomeni della "movida", continuano a registrarsi eventi di turbamento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica a causa di ripetuti atti di inciviltà e risse;

Rilevato che risulta essere preponderante la tendenza dei giovani ad aggregarsi, sin dalle ore pomeridiane, in prossimità di esercizi di vendita e di somministrazione di bevande, principalmente alcoliche;

Considerato che il flusso turistico tende ad un progressivo aumento, soprattutto durante il fine settimana della stagione estiva, e che si rende necessario disciplinare gli orari delle attività commerciali di cui sopra al fine di assicurare la salvaguardia degli interessi pubblici generali, quali la tranquillità e il riposo dei residenti nonché il decoro e la civile convivenza;

Preso atto di quanto concordato in sede di Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica del 17/06/2022;

Considerato che:

- l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000 riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché ai sensi del comma 7bis il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, può disporre con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'art. 54, comma 4 riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

U
COMUNE DI ANZIO
Comune di Anzio
Protocollo N. 0054885/2022 del 20/06/2022



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il Sindaco

Pag. n. 2/3

Ordinanza n. 18/2022 del 20 giugno 2022

RITENUTO

- Di dover necessariamente intervenire al fine di tutelare la sicurezza pubblica, la tranquillità sociale e la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici generali ed in particolare il riposo e la quiete dei residenti.

VISTI :

- Legge 25 agosto 1991, n. 287 – norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- L. R. 29 novembre 2006, n. 21 – disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i – testo unico degli enti locali;
- Statuto Comunale vigente;

Informata la Prefettura di Roma - U.T.G. ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

su tutto il territorio comunale dalla data di pubblicazione del presente atto

1. La **chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino** di:
 - tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini);
 - attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini);
 - associazioni e circoli privati.
2. Il **divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i giorni dalle 22.00 alle 06.00** del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici.
3. E' consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente per il consumo all'aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile; sono da considerare in deroga al punto 3) i Ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata.
4. **Il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori.**
5. La **sospensione della diffusione di musica all'interno e all'esterno dei locali dalle ore 24.00** tutti i giorni, consentendo l'emissione sonora come sottofondo ed a condizione che la stessa non sia percepibile dall'esterno e/o negli edifici attigui, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme e/o disposizioni in materia, con l'obbligo di esporre il certificato di impatto ambientale.



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il Sindaco

Pag. n. 3/3

Ordinanza n. 18/2022 del 20 giugno 2022

6. L'obbligo di una preventiva richiesta, in deroga a quanto previsto dal precedente punto, da presentare all'Ufficio Ambiente di questo Comune, ai fini dell'ottenimento del Nulla Osta necessario, con allegato il certificato di impatto acustico, nel caso in cui si intendesse effettuare uno spettacolo intrattenimento musicale oltre le ore 24.00 e comunque non oltre le ore 01.00 del mattino.
7. L'obbligo di **esposizione in modo visibile di un cartello di avviso** recante l'informativa per l'utenza dei divieti imposti dal presente atto.

L'accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis 1 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali con il pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 nonché dalla sanzione accessoria della sospensione dell'attività dai 2 ai 5 giorni, salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale).

AVVERTE

il presente provvedimento potrà essere sospeso o modificato in qualsiasi momento, per motivi attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg., nonché ricorso innanzi al Prefetto di Roma entro 30 gg. dalla sua pubblicazione.

DISPONE

La revoca dell'ordinanza sindacale n. 68 del 14 luglio 2021.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale e nella sezione di Amministrazione Trasparente, nonché la diffusione a mezzo stampa.

La trasmissione a mezzo PEC alla Prefettura di Roma, al Commissariato di Polizia di Stato Anzio Nettuno, al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Anzio, alla Stazione Carabinieri di Anzio, alla Polizia Locale di Anzio, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Distaccamento di Anzio, alla ASL Roma 6.

f.ta/Il Dirigente della Polizia Locale
Dott. Antonio Arancio



Il Sindaco
Candido DE ANGELIS